



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 03/08/2022

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 4	
Art. 2 Composizione	pag. 4	
Art. 3 Requisiti	pag. 4	
Art. 4 Divieto di incarichi	pag. 4	
Art. 5 Status dei componenti della giunta	pag. 4	
TITOLO II NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE		
CAPO I PROCEDURA PER LA NOMINA		
Art. 6 Attività del sindaco	pag. 4	
CAPO II DIMISSIONI E DECADENZA DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI COMPO	NENTI	
Art. 7 Dimissioni e decadenza della giunta	pag. 5	
Art. 8 Dimissioni e cessazione dalla carica – Sostituzione	pag. 5	
Art. 9 Revoca e decadenza	pag. 5	
Art. 10 La mozione di sfiducia	pag. 5	
TITOLO III ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE		
Art. 11 Attività della giunta	pag. 6	
Art. 12 Riunioni – Funzionamento	pag. 6	
Art. 13 Competenza	pag. 6	
Art. 14 Competenze degli assessori	pag. 7	
Art. 15 Vice sindaco	pag. 7	
Art. 16 Deliberazioni	pag. 7	
Art. 17 Verbalizzazione delle sedute	pag. 7	
Art. 18 Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi	pag. 8	
Art. 19 Pubblicazione delle deliberazioni	pag. 8	

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 20 Ogg	getto	pag. 8
Art. 21 Def	finizioni	pag. 8
Art. 22 Rec	quisiti tecnici	pag. 9
Art. 23 Par	rtecipazione alle sedute	pag. 9
Art. 24 Acc	certamento del numero legale	pag. 9
Art. 25 Cor	nvocazione e svolgimento delle sedute	pag. 10
Art. 26 Sed	dute in forma mista	pag. 10
Art. 27 Ver	rbali	pag. 11
Art. 28 Prot	tezione dei dati personali	pag. 11
Art. 29 Noi	rme finali	pag. 11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la nomina, l'attività ed il funzionamento della giunta comunale, in attuazione delle norme fissate dal Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto.

Art. 2 Composizione

- 1. La giunta comunale è l'organo che collabora con il sindaco nel governo del comune. Esercita le funzioni conferitele dalla legge e dall'art. 34 dello statuto.
- 2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da cinque assessori scelti nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Art. 3 Requisiti

- 1. Il sindaco e gli assessori debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che disciplina, altresì, la decadenza, la sospensione e la revoca.
- 2. I componenti della giunta, ai sensi dell'art. 47, comma 3 Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e dell'art.34 dello Statuto, devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Assessore comunale e non devono trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- 3. Gli assessori non devono, inoltre, ai sensi dell'art. 64 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., rivestire la carica di Assessore comunale, né essere il coniuge del sindaco o un suo ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado. I rapporti suddetti non devono intercorrere, altresì, tra i componenti della giunta.

Art. 4 Divieto di incarichi

1. Al sindaco ed agli assessori comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 5 Status dei componenti della giunta

1. I componenti della giunta comunale per lo svolgimento dell'incarico hanno diritto ai permessi, alle aspettative non retribuite, alle indennità ed ai rimborsi, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO II NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO I PROCEDURA PER LA NOMINA

Art. 6 Attività del sindaco

1. La nomina dei componenti la giunta comunale è regolata dagli articoli 46 e 47 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 34 dello statuto.

- 2. La nomina è effettuata dal sindaco entro dieci giorni dalla data della sua proclamazione alla carica o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.
- 3. Il sindaco adotta l'ordinanza di nomina dei componenti della giunta tra i quali indica chi deve svolgere le funzioni di vice sindaco e provvede a darne comunicazione al Consiglio comunale nella seduta indetta, successivamente alla consultazione elettorale, per la discussione ed approvazione del documento degli indirizzi generali di governo.
- 4. L'atto di nomina della giunta, corredato delle autocertificazioni dei singoli componenti attestanti l'inesistenza di cause ostative all'esercizio della funzione, viene depositato nei termini previsti dall'art. 36, nella segreteria unitamente alle dichiarazioni degli assessori di accettazione della nomina e dei rispettivi "curricula", a disposizione dei consiglieri.
- 5. Copia dell'atto di nomina è trasmessa al prefetto.

CAPO II DIMISSIONI E DECADENZA DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI COMPONENTI

Art. 7 Dimissioni e decadenza della giunta

- 1. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza della giunta comunale. La giunta decade, unitamente al Consiglio, anche nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. La decadenza della giunta è determinata, altresì, dallo scioglimento del Giunta comunale.
- 2. La giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Giunta e del nuovo sindaco.
- 3. Alla nomina della nuova giunta si provvede secondo le norme e nei termini di cui agli artt. 46 e 47 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 8. Dimissioni e cessazioni dalla carica – Sostituzione

Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate per iscritto al sindaco e contestualmente comunicate al segretario generale. Non è richiesto che siano motivate. Le dimissioni dei componenti la giunta sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione, in base a quanto disposto dall'art. 36 dello Statuto.

Art. 9 Revoca e decadenza

- 1. I componenti della giunta comunale possono essere revocati dal sindaco, per dissensi sugli indirizzi di governo o per altre cause che lo stesso sindaco deve motivare nella comunicazione da dare al Giunta ai sensi dell'art. 46 del. Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- 2. I singoli componenti della giunta sono dichiarati dal sindaco decaduti dall'incarico quando, successivamente alla nomina, siano intervenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o siano stati, dagli stessi, assunti incarichi vietati dalla legge per chi ricopre la carica di assessore e l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause ostative nei termini assegnati.
- 3. Il sindaco, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento, provvede immediatamente alla sostituzione dei componenti la giunta revocati o dichiarati decaduti.

Art. 10 La mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

- 2. La proposta di mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.
- 3. La proposta di sfiducia è depositata presso il segretario generale che ne cura la trasmissione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per la convocazione dello stesso. Tale documento viene depositato nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze consigliari.
- 4. La seduta del Consiglio Comunale per la messa in discussione della mozione di sfiducia deve essere convocata in data cadente non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni da quella della sua presentazione.
- 5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la contestuale cessazione dalla carica del sindaco e della giunta. Le funzioni di tali organi sono assegnate, in attesa dell'indizione di una nuova consultazione elettorale, ad un commissario nominato ai sensi della legge.
- 6. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

TITOLO III ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art.11 Attività della giunta

- 1. L'attività della giunta è collegiale.
- 2. La giunta è presieduta dal sindaco, o da chi lo sostituisce, ai sensi del successivo art.15, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
- 3. La giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto.

Art. 12 Riunioni – Funzionamento

- 1. La giunta comunale tiene le sue adunanze nella sede comunale, ma in presenza di motivate circostanze, può riunirsi anche in altro luogo, purché all'interno del territorio comunale.
- 2. È convocata dal sindaco, che ne fissa la data e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dal segretario generale.
- 3. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabilite con atto della stessa giunta.
- 4. Le sedute della giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse partecipano i dirigenti di settore per fornire informazioni o effettuare relazioni. Allo stesso scopo possono essere invitati i responsabili di procedimento che, esaurito il loro compito, si allontanano dalla sala.

Art.13 Competenza

- 1. La giunta comunale ha competenza generale per l'attuazione degli indirizzi politico amministrativi espressi dal Consiglio comunale, per il governo del comune, ai sensi dell'art 48 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267. e dell'art. 37 dello statuto.
- 2. Provvede a:
 - a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, predisponendone, tra l'altro, gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

- b) dare attuazione agli indirizzi del Consiglio o a quelli derivanti da leggi statali e/o regionali, mediante atti di carattere generale, indicando gli scopi da raggiungere, i mezzi da impiegare, i criteri e le modalità da seguire da parte degli altri organi comunali;
- c) riferire al Consiglio, con frequenza annuale, sulla propria attività;
- d) adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi elettivi e non rientrino nelle competenze della dirigenza.

Art.14 Competenze degli assessori

- 1. Gli assessori esercitano poteri di indirizzo e controllo sull'attività amministrativa, nell'ambito dei singoli servizi, per i quali sia stata delegata la sovraintendenza. Tale attività è, peraltro, coordinata con l'attività di gestione riservata alla dirigenza.
- 2. Il sindaco ha facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Delle modificazioni dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile ed ai capi gruppo consiliari immediatamente dopo il provvedimento.
- 3. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare gli assessori, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli assessori, inoltre, partecipano ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto. Gli assessori sono convocati dal sindaco.

Art.15 Vice sindaco

- 1. Le attribuzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco, designato dal sindaco stesso, in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. In caso di assenza o impedimento del sindaco e vicesindaco, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano.
- 3. L'anzianità è determinata secondo l'ordine di elencazione indicato nel decreto sindacale di nomina.

Art. 16 Deliberazioni

- 1. La giunta comunale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
- 2. Alle deliberazioni della giunta comunale si applica, con gli opportuni adattamenti, quanto previsto dagli articoli 65 e seguenti sulle modalità di adozione, nonché dagli artt. 74 e seguenti sulle votazioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
- 3. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la segreteria comunale, per la consultazione, nel giorno dell'adunanza.
- 4. Gli assessori hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art. 17 Verbalizzazione delle sedute

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del segretario generale e debbono contenere gli elementi di cui all'art. 71 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle

Commissioni consiliari. I verbali delle deliberazioni adottate nelle adunanze sono raccolti e custoditi a cura del segretario.

- 2. Il segretario generale deve astenersi, obbligatoriamente, dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado; in tali casi le funzioni sono svolte dal vicesegretario, se presente, ovvero da un assessore designato dal sindaco.
- 3. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 18 Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi

- 1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi, il coniuge o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.
- 2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal comune medesimo.
- 3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente.

Art. 19 Pubblicazione delle deliberazioni

- 1. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del comune.
- 2. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 3 Tutte le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio on line del comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 20 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni della Giunta comunale del Comune di Rivalta di Torino

Art. 21 Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta comunale in cui uno o più o tutti i componenti, risultino collegati in videoconferenza e/o in videochiamata. Il Sindaco e gli assessori partecipano anche a distanza, ossia da luoghi diversi (anche differenti tra loro) dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

La Giunta si considera convocata presso la Sede Comunale.

In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del Tuel.

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o in più luoghi diversi attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni, oppure via internet o satellite).

Art. 22 Requisiti tecnici

- 1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- 2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud, whatsapp, ecc..).

Art. 23 Partecipazione alle sedute

- 1. Il componente dell'organo di governo che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
- 3. Ciascun assessore od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 24 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità degli assessori e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto,

dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

- 2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
- 3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia gli Assessori presenti in aula che quelli collegati da remoto.
- 4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 25 Convocazione e svolgimento delle sedute

- 1. La convocazione delle adunanze della giunta comunale per lo svolgimento delle quali è possibile fare il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo anche telefonicamente o via whatsapp o a mezzo mail.
- 2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
- 3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.

Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta
- 4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del presente Regolamento.
- 5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
- 6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

Art. 26 Sedute in forma mista

- 1. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
- 2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli assessori presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 27 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

Art. 28 Protezione dei dati personali

Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 29 Norme finali

Per quanto non disciplinato dalla precedente procedura è fatto espresso rinvio alle modalità di svolgimento delle sedute in presenza.